

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SINERGIA FEMMINILE"

ART. 1 – Denominazione e sede

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come codice del Terzo Settore) e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita la "Associazione SINERGIA FEMMINILE", per la diagnosi e la cura del tumore al seno, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato (OdV)" successivamente e solo in costanza d'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more che sia adottato il provvedimento di iscrizione al RUNTS, nel Registro generale del Volontariato della Regione.

A seguito della predetta iscrizione al RUNTS, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Sinergia Femminile- Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "Sinergia Femminile - ODV".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza d'iscrizione a uno dei predetti Registri.

L'organizzazione ha sede legale in Cagliari, Piazza Repubblica n.22, presso lo Studio dell'Avv. Maria Francesca Pisu ,il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 2 – Finalità e attività istituzionali

L'Associazione, si prefigge di operare con attività di volontariato come espressione

di partecipazione, solidarietà e pluralismo, prevalentemente a favore di soggetti terzi, per il perseguimento di finalità con carattere di solidarietà e impegno sociale quali la prevenzione per la diagnosi di tumore al seno, il supporto a favore delle donne con la predetta diagnosi, al fine di fornire sostegno morale, psicologico e materiale per meglio affrontare il percorso susseguente alla malattia ed il superamento dei disagi conseguenti alla stessa.

L'Associazione si propone altresì di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati oncologici e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione persegue le predette finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c) d), h), i), p) e w) del co. 1 dell'art. 5 Cts, in particolare:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione intende perseguire le seguenti finalità:

a) realizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché di supporto e sostegno all'associazionismo e alla cooperazione sociale per l'affermazione dei diritti civili dei malati di cancro, avendo particolare riguardo all'inclusione e al re-inserimento sociale e lavorativo;

b) assicurare una "terapia informativa" personalizzata ai malati oncologici, ai familiari e ai caregiver - lungo tutto il percorso della malattia fino al ritorno alla normalità e all'attività produttiva o al pensionamento, attraverso punti di accoglienza e informazione nei maggiori centri di cura delle malattie oncologiche, forum on line, libretti informativi, social media e ogni altro mezzo utile allo scopo;

- c) assicurare un percorso di formazione continua dei collaboratori e volontari al fine di individuare il bisogno di sapere espresso e inespresso dei malati, dei caregiver e delle famiglie dei pazienti oncologici e delle persone guarite dal cancro, nonché di fornire informazioni personalizzate, corrette e aggiornate, nella modalità comunicativa più adeguata;
- d) difendere la dignità dei malati e delle loro famiglie, facendosi portavoce delle loro esigenze nei confronti delle istituzioni;
- e) svolgere direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche e private, attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche e sulle esigenze dei malati di cancro, dei loro familiari e caregiver;
- f) ideare e realizzare attività e programmi di formazione e addestramento, realizzati anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari e finalizzati in particolare a favorire il superamento di disagi connessi alla malattia neoplastica siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;
- g) attuare iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione e della discriminazione dei malati di cancro, dei loro familiari e caregiver e delle persone guarite dalla malattia oncologica;
- h) promuovere la cultura della prevenzione e della presa in carico globale e personalizzata del paziente;
- i) fornire informazione sui servizi sanitari e sociali, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie, di accoglienza, di riabilitazione e di cure palliative;
- l) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative

di associazionismo e cooperazione sociale, operanti nel medesimo settore

dell'associazione, sollecitando anche l'emanazione di specifici provvedimenti

legislativi a favore dei malati oncologici, dei loro familiari e caregiver e delle

persone guarite dal cancro.

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 3 – Attività diverse

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. lgs. n. 117/2017

e successive modifiche ed integrazioni, potrà, inoltre, svolgere, attività diverse da

quelle precedentemente elencate, che siano secondarie e strumentali alle attività di

interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e successive modifiche e integrazioni.

Per la concreta realizzazione delle proprie attività l'Associazione ricercherà e

promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con

tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari, che abbiano

attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti,

Enti di ricerca e Università, enti e organizzazioni pubbliche e private che si

occupano, salvo altro, di sanità, lavoro, previdenza e assistenza, assicurazioni,

famiglia e minori, comunicazione, in particolare scientifica, a livello nazionale ed

internazionale.

ART. 4 – Qualità di volontario

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere

retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione nella quale svolge

l'attività, solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione

medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge

la propria attività di volontariato.

ART. 5 - Ammissione ed esclusione degli associati

L'Associazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone

fisiche o tre organizzazioni di volontariato.

Procedura di ammissione

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su

domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità

perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad

accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le

disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a

partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni

dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo

criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di

interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo

associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere

iscritto nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile

Sono ammesse 3 tipologie di soci: Socio Fondatore, Socio Ordinario e Socio Benemerito.

E' Socio Fondatore colui che ha partecipato all'Assemblea Costitutiva dell'associazione.

E' Socio Ordinario colui che, in qualsiasi momento, presenta la domanda di adesione.

I diritti e i doveri per le due prime tipologie di Soci sono i medesimi ossia il versamento della quota sociale e il diritto di voto.

E', invece, Socio Benemerito colui che effettua versamenti di importo rilevante al fondo dell'Associazione o corrisponde una quota sociale maggiorata su base strettamente volontaria e senza che questa scelta possa essere né imposta, né correlata all'esercizio di un certo tipo di attività. In caso di adesione all'Associazione il socio benemerito avrà gli stessi diritti dei soci ordinari, compreso quello di voto, e nella partecipazione alla vita associativa.

ART.6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

e) denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

f) esaminare i libri sociali. Per l'esercizio di tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa in visione al Consiglio Direttivo, il quale delibera entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa in visione deve essere esercitata, entro 30 giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione alla presenza della persona indicata dal Consiglio Direttivo.

e il dovere di:

f) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

g) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.9, del presente Statuto.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione:

La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro la fine dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati

entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto

può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente

Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni

degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere

motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni

dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre

appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento

della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio

Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il

ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data

di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il

diritto al contraddittorio.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso,

l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può

comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote

associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede

conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di loro

indebita rivelazione e/o utilizzo.

ART.8 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

L'Assemblea degli associati

L'Organo di amministrazione (O Consiglio Direttivo)

Il Presidente

L'Organo di controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;

L'Organo di revisione obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

In conformità a quanto previsto dall'art 34 c.2 del CTS, ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione".

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Ciascun associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, gli associati che si trovano iscritti da meno di tre mesi, non possono esercitare il diritto di voto ma

sono comunque invitati all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo.

Il loro numero non viene computato ai fini del raggiungimento dei quorum.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, e per la trasformazione, fusione

o scissione o scioglimento dell'associazione, in conformità a quanto previsto dall'art.

10 dello Statuto. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.10 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

L'assemblea:

-determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo;

-approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

-approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo quando previsto;

-nomina e revoca e determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

-elege e revoca il Presidente dell'Associazione;

-elege e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

-elege e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

-decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore;

-delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

-approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

I membri sono eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- amministrare l'associazione;
- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il bilancio di esercizio e ove previsto il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- nominare altre cariche, quali quella di Tesoriere, il quale si occupa della tenuta dei libri contabili dell'associazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- decide sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- nomina il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

- delibera la convocazione dell'Assemblea;

- decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

- ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni. L'adozione di tali provvedimenti avverrà nel rispetto delle competenze previste dal Cts per gli altri organi e in particolare nel rispetto delle competenze dell'assemblea;

- adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art.15 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) morte o dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio

Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante

con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure

per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incapacità e incompatibilità per legge di cui all'art.15

comma 2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause

previste dall'art.7 del presente Statuto.

2. non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici

direttivi.

3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi

indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione

attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo

svoltasi.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria

utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in

carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero

Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il

Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 15

(quindici) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.16 - Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Esso può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi dell'Associazione o, per iscritto, da almeno un quinto degli aderenti.

Art.17 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 - Organo di controllo

L'organo di controllo, è formato da 3 (tre) membri (anche monocratico requisito revisore legale), è nominati dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, non necessariamente fra gli associati. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di controllo deve:

-vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

-vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

-esercitare il controllo contabile;

-esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

-attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

-partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.20 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.21 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione

stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

I LIBRI SOCIALI

Art.22 - Libri sociali e registri

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI

ESERCIZIO

Art. 23 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.24 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento

delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice

del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme

competenti in materia ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art.25 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I

beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione,

e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella

sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede

dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art.26 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o comunque denominate a favore di lavoratori,

collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in

occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo ai sensi

dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.27 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. (1. Ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore).

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 Euro. Se invece le entrate o i proventi annuali dell'ente sono inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.28 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.29 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art.30 - Personale retribuito

Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art.31 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.32 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art.33 - Assicurazione dell'associazione

L' Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.35 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.